



SENT. NR. 122/2025/M

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE

PER LA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

In composizione monocratica, nella persona del Consigliere Marco CATALANO, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso iscritto al nr. 46573 del registro di Segreteria.

TRA

OMISSIS + altri, tutti rappresentati e difesi dagli avv.ti

Viviana La Manna - Pec: avv.vivianalamanna@legalmail.it e Anissa Touijar - Pec: touijar.anissa@oravta.legalmail.it, elettivamente domiciliati in Palma Campania (NA) 80036 - via Parrocchia n. 13,

RICORRENTI

CONTRO

INPS Istituto Nazionale della Previdenza Sociale

MINISTERO DELLA DIFESA in persona del Ministro p.t.

RESISTENTI

FATTO

Con ricorso ritualmente notificato i ricorrenti convenivano in giudizio l'INPS Istituto Nazionale della Previdenza Sociale e il Ministero della Difesa davanti alla Corte dei conti Sezione Giurisdizionale Emilia-Romagna esponendo che con il ricorso in riassunzione introduttivo del

SENT. NR. 122/2025/M

presente giudizio i ricorrenti, tutti dipendenti ed ex dipendenti delle Forze Armate, lamentano che l'introduzione, con la c.d. legge Dini n. 335/1995, del sistema pensionistico contributivo in luogo del più favorevole sistema retributivo, sarebbe oltremodo penalizzante per i dipendenti pubblici del comparto difesa e sicurezza - in possesso di anzianità di servizio precedente al 31 dicembre 1995 inferiore ai 18 anni o che sono stati assunti alle dipendenze della Pubblica Amministrazione a decorrere dall'1.01.1996 implicando per i primi un calcolo della pensione basato sull'applicazione di un criterio di calcolo misto, vale a dire metodo retributivo fino al 31.12.1995 e metodo contributivo per il periodo successivo, e per i secondi l'applicazione del sistema di calcolo contributivo.

Sebbene la riforma del sistema pensionistico, in previsione del sacrificio imposto ai lavoratori, contemplatesse, a sostegno e integrazione del sistema contributivo, l'istituzione della c.d. previdenza complementare - attraverso forme pensionistiche con l'adozione di fondi pensione in maniera tale da integrare la previdenza obbligatoria - non si sarebbe ancora concretamente provveduto ad attivare la previdenza complementare al fine di riequilibrare, almeno in parte, la diminuzione patrimoniale sofferta.

Per questi motivi chiedevano al TAR di:

- accertare e dichiarare, previa eventuale dichiarazione di incostituzionalità della L. 335/1995 relativamente all'art.3, il diritto per i ricorrenti al sistema previdenziale retributivo o, in subordine, il diritto al sistema previdenziale retributivo fino al momento in cui sarà avviata

SENT. NR. 122/2025/M

la previdenza complementare per il personale militare;

- condannare per l'effetto il Ministero della Difesa e l'INPS al risarcimento dei danni conseguenti al mancato tempestivo avvio delle necessarie procedure per la negoziazione e concertazione del trattamento di fine rapporto e della connessa e conseguente istituzione della previdenza complementare nella misura ritenuta di giustizia.

Si costituiva l'INPS eccependo:

- la mancata riassunzione nel termine di 30 giorni;
- l'incompetenza per territorio per alcuni ricorrenti, non residenti in Emilia - Romagna al momento del pensionamento;
- l'inammissibilità del ricorso per mancata diffida;
- il difetto di legittimazione passiva.

Il Ministero della Difesa, nell'affermare che l'INPS è il soggetto deputato alla erogazione delle pensioni, asseriva nel merito che l'attivazione della previdenza complementare è materia riservata alla concertazione/contrattazione, ai sensi degli artt. 26, comma 20, della Legge 23 dicembre 1998, n. 448, e 3, comma 2, del D. Lgs. 5 dicembre 2005, n. 252, ai fini dell'armonizzazione al regime generale del trattamento di fine rapporto e dell'istituzione di forme di previdenza complementare dei dipendenti pubblici.

Alla udienza del 21.10.2025, assistiti dalla dottoressa Antonietta Monaco, sono presenti l'avv. Pacialeo Agata su delega degli avvocati dei ricorrenti e l'avv. Mariateresa Nasso per l'Inps, dopo la discussione delle parti la causa veniva decisa con dispositivo del quale si dava lettura.

DIRITTO

§ 1. MANCATA RIASSUNZIONE

Afferma il c.g.c. che, quando la giurisdizione è declinata dal giudice contabile in favore di altro giudice, o viceversa, ferme restando le preclusioni e le decadenze intervenute, sono fatti salvi gli effetti processuali e sostanziali della domanda se la medesima è riproposta innanzi al giudice indicato nella pronuncia che declina la giurisdizione entro il termine perentorio di tre mesi dal passaggio in giudicato della sentenza.

Ciò premesso, posto che la sentenza del Tar è del 24.9.2025, alla scadenza di sei mesi da quella data è divenuta cosa giudicata, e quindi il 23.5.2025; poiché il ricorso è stato depositato il 21.5.2025, esso è tempestivo.

§ 2. INCOMPETENZA PER TERRITORIO

È fondata, però, l'eccezione di incompetenza per territorio per i convenuti non residenti nella Regione Emilia-Romagna all'atto della proposizione del ricorso, atteso che, ad opinione della Corte, non vi è nessuna vis attractiva della competenza del TAR che si estende a questa Corte.

§ 3. MERITO

Nel merito il ricorso è infondato, sebbene sia opinabile la declinazione di giurisdizione del TAR (Cass. civ., Sez. Unite, Sentenza, 20/10/2020, n. 22807: “ *La domanda avente ad oggetto il risarcimento del danno da mancata attuazione della previdenza complementare per il personale del comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico, riservata alla concertazione-*

SENT. NR. 122/2025/M

contrattazione, ai sensi delle disposizioni degli artt. 26, comma 20, della l. n. 448 del 1998, e 3, comma 2, del d.lgs. n. 252 del 2005, è devoluta alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, attenendo all'inadempimento di prestazioni di contenuto strettamente inerenti al rapporto di pubblico impiego, non già a materia riguardante un trattamento pensionistico a carico dello Stato, sicché la relativa controversia esula dalla giurisdizione della Corte dei conti. (Regola giurisdizione)", attesa la posizione di mera aspettativa dei ricorrenti.

Ai sensi dell'art. 26, comma 20, della legge 448 del 1998 "Ai fini dell'armonizzazione al regime generale del trattamento di fine rapporto e dell'istituzione di forme di previdenza complementare dei dipendenti pubblici, le procedure di negoziazione e di concertazione previste dal decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, potranno definire, per il personale ivi contemplato, la disciplina del trattamento di fine rapporto ai sensi dell'articolo 2, commi da 5 a 8, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e successive modificazioni, nonché l'istituzione di forme pensionistiche complementari, di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, e successive modificazioni. Per la prima applicazione di quanto previsto nel periodo precedente saranno attivate le procedure di negoziazione e di concertazione in deroga a quanto stabilito dall'articolo 7, comma 1, del citato decreto legislativo n. 195 del 1995".

Questo giudice ritiene, in analogia con quanto statuito dal TAR del Lazio (Sez. stralcio, Sentenza, 02/12/2024, n. 21547) che:

"I dipendenti pubblici non sono titolari di un interesse personale, concreto ed attuale che possa essere azionato giudizialmente rispetto all'effettiva entrata in vigore del regime di previdenza complementare, trattandosi di un interesse solo

SENT. NR. 122/2025/M

indiretto dipendente dal procedimento di concertazione.”

Né la normativa *incriminata*, dal carattere eminentemente programmatico, viola precetti costituzionali (nemmeno evocati dai ricorrenti).

Le spese legali seguono la soccombenza e si liquidano in € 2.659,00 per ciascuno dei resistenti, da ridurre del 20% per il Ministero della Difesa stante la rappresentanza personale.

P. Q. M.

la Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale Emilia-Romagna, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da OMISSIS + ALTRI nei confronti di INPS e Ministero della Difesa così provvede:

dichiara l’incompetenza per territorio della Sezione Giurisdizionale Emilia – Romagna per i seguenti ricorrenti:

OMISSIS

Rigetta il ricorso per i seguenti:

OMISSIS

Condanna i ricorrenti, in solido, al pagamento delle spese legali liquidate in € 2.659,00 per ciascuno dei resistenti, da ridurre del 20% per il Ministero della Difesa stante la rappresentanza personale.

Il Giudice, ravvisati gli estremi per l’applicazione dell’art. 52 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, avente ad oggetto “Codice in materia di protezione di dati personali”, dispone che, a cura della segreteria, venga apposta l’annotazione di omissione delle generalità e degli altri elementi identificativi, anche indiretti, dei ricorrenti coinvolti nel presente giudizio e, se esistenti, degli aventi causa.

SENT. NR. 122/2025/M

Manda alla Segreteria per i conseguenti adempimenti.

Così deciso in Bologna in camera di consiglio il 21 ottobre 2025

IL GIUDICE UNICO

(Marco Catalano) *firmato digitalmente*

Depositata in Segreteria il giorno 29 ottobre 2025

Il Direttore della Segreteria

(dott. Laurino Macerola)

firmato digitalmente

In esecuzione del Provvedimento ai sensi dell'art. 52 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 nr. 196, in caso di diffusione omettere le generalità e gli altri elementi identificativi, anche indiretti, del ricorrente coinvolto nel presente giudizio e, se esistenti, degli aventi causa.

Bologna, 29 ottobre 2025

Il Direttore di Segreteria

(dott. Laurino Macerola)

firmato digitalmente